Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2025/0073(COD)

18.7.2025

EMENDAMENTI
24 - 143

Progetto di relazione
Liesbet Sommen
(PE774.423v01.00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione

Proposta di regolamento
(COM(2025)0140 – C10-0060/2025 – 2025/0073(COD))

Emendamento 24
Francesco Torselli, Chiara Gemma, Marlena Maląg, Mariateresa Vivaldini, Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) L'Unione europea si trova ad affrontare una concorrenza sempre più iniqua da parte dei paesi terzi, a causa del fatto che tali paesi non rispettano i diritti dei lavoratori o le normative in materia di sicurezza e ambiente nella stessa misura in cui ciò avviene nell'UE. È pertanto necessario sostenere le imprese dell'UE nella lotta contro la concorrenza sleale e tutelare i lavoratori dalle conseguenze negative di tale concorrenza.

Or. en

Emendamento 25
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il ruolo del FEG continua ad essere importante quale strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile nuove occupazioni. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. L'UE deve ambire a una prosperità e una competitività sostenibili, e nel contempo	(6) Il ruolo del FEG continua ad essere importante quale strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile nuove occupazioni. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. L'UE deve ambire a una prosperità e una competitività sostenibili, e nel contempo

salvaguardare la sua economia sociale di mercato, unica nel suo genere, realizzare la duplice transizione e proteggere la propria democrazia, la propria sicurezza economica e la propria posizione geopolitica. Per salvaguardare il futuro dell'UE come potenza economica e compiere progressi nella duplice transizione verde e digitale, è essenziale sostenere i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione, affinché possano acquisire le competenze utili a permettere loro di passare a svolgere funzioni diverse o cambiare lavoro.	salvaguardare la sua economia sociale di mercato, unica nel suo genere, realizzare la duplice transizione e proteggere la propria democrazia, la propria sicurezza economica e la propria posizione geopolitica. Per salvaguardare il futuro dell'UE come potenza economica e compiere progressi nella duplice transizione verde e digitale, è essenziale sostenere i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione, affinché possano acquisire le competenze utili a permettere loro di passare a svolgere funzioni diverse o cambiare lavoro. ***Se un processo di ristrutturazione interessa i fornitori diretti e gli utilizzatori a valle di un'impresa, anche i lavoratori da essi impiegati dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEG, a condizione che il loro datore di lavoro accetti di coprire i relativi costi. I fornitori e gli utilizzatori a valle dovrebbero dimostrare l'esistenza di un nesso causale con il processo di ristrutturazione iniziale.***
	Or. en

Emendamento 26
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il ruolo del FEG continua ad essere importante quale strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile nuove occupazioni. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico ***una tantum*** volto ad agevolare il reinserimento in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o	(6) Il ruolo del FEG continua ad essere importante quale strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile nuove occupazioni ***adeguate, nonché per fornire loro assistenza finanziaria***. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico volto ad agevolare il reinserimento in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile

mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. L'UE deve ambire a una prosperità e una competitività sostenibili, e nel contempo salvaguardare la sua economia sociale di mercato, unica nel suo genere, realizzare la duplice transizione e proteggere la propria democrazia, la propria sicurezza economica e la propria posizione geopolitica. Per salvaguardare il futuro dell'UE come potenza economica e compiere progressi nella duplice transizione verde e digitale, è essenziale sostenere i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione, affinché possano acquisire le competenze utili a permettere loro di passare a svolgere funzioni diverse o cambiare lavoro.

dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. L'UE deve ambire a una prosperità e una competitività sostenibili, e nel contempo salvaguardare la sua economia sociale di mercato, unica nel suo genere***, tutelare e promuovere i diritti dei lavoratori e la contrattazione collettiva, creare posti di lavoro di qualità***, realizzare la duplice transizione e proteggere la propria democrazia, la propria sicurezza economica e la propria posizione geopolitica. Per salvaguardare il futuro dell'UE come potenza economica e compiere progressi nella duplice transizione verde e digitale, è essenziale sostenere i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione, affinché possano acquisire le competenze utili a permettere loro di passare a svolgere funzioni diverse o cambiare lavoro.

Or. en

Emendamento 27
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il ***ruolo del*** FEG continua ***ad essere*** importante quale strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile nuove occupazioni. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile ***dei lavoratori espulsi dal lavoro*** in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica.	(6) Il FEG continua ***a svolgere un ruolo*** importante quale strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile nuove occupazioni. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento ***dei lavoratori espulsi dal lavoro*** in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione

L'UE deve ambire a una prosperità e una competitività sostenibili, e nel contempo salvaguardare la sua economia sociale di mercato, unica nel suo genere, ***realizzare la*** duplice transizione e proteggere la propria democrazia, la propria sicurezza economica e la propria posizione geopolitica. Per salvaguardare il futuro dell'UE come potenza economica e compiere progressi nella duplice transizione verde e digitale, è essenziale sostenere i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione, affinché possano acquisire le competenze utili a permettere loro di passare a svolgere funzioni diverse o cambiare lavoro.	economica. L'UE deve ambire a una prosperità e una competitività sostenibili, e nel contempo salvaguardare la sua economia sociale di mercato, unica nel suo genere, ***sostenere i lavoratori e le imprese per garantire una*** duplice transizione ***giusta*** e proteggere la propria democrazia, la propria sicurezza economica e la propria posizione geopolitica. Per salvaguardare il futuro dell'UE come potenza economica e compiere progressi nella duplice transizione verde e digitale, è essenziale ***anche*** sostenere ***proattivamente*** i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione, affinché possano acquisire le competenze utili a permettere loro di passare a svolgere funzioni diverse ***nella stessa impresa*** o cambiare lavoro.

Or. en

Emendamento 28
Francesco Torselli, Chiara Gemma, Marlena Maląg, Mariateresa Vivaldini, Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il ruolo del FEG continua ad essere importante quale strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile nuove occupazioni. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. L'UE deve ambire a una prosperità e una competitività ***sostenibili***, e nel contempo salvaguardare la sua economia sociale di	(6) Il ruolo del FEG continua ad essere importante quale strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile nuove occupazioni***, nonché per la riqualificazione o il miglioramento delle competenze se necessario***. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. L'UE deve ambire a

mercato, unica nel suo genere, ***realizzare la duplice transizione e*** proteggere la propria democrazia, la propria sicurezza economica e la propria posizione geopolitica. Per salvaguardare il futuro dell'UE come potenza economica e compiere progressi nella ***duplice*** transizione ***verde e*** digitale, è essenziale sostenere i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione, affinché possano acquisire le competenze utili a permettere loro di passare a svolgere funzioni diverse o cambiare lavoro.	***un'autonomia,*** una prosperità e una competitività, e nel contempo salvaguardare la sua economia sociale di mercato, unica nel suo genere, proteggere la propria democrazia, la propria sicurezza economica e la propria posizione geopolitica***, nonché preservare i posti di lavoro nell'UE***. Per salvaguardare il futuro dell'UE come potenza economica e compiere progressi nella transizione digitale, è essenziale sostenere i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione, affinché possano acquisire le competenze utili a permettere loro di passare a svolgere funzioni diverse o cambiare lavoro.

Or. en

Emendamento 29
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) È importante che la Commissione monitori le tendenze in materia di ristrutturazioni e il loro impatto sull'occupazione, utilizzando i dati provenienti da strumenti quali l'Osservatorio sulla ristrutturazione in Europa, al fine di agevolare le misure a sostegno delle ristrutturazioni e delle transizioni nel mercato del lavoro, e per prendere in considerazione la possibilità di evidenziare le misure nazionali a sostegno di una modalità di ristrutturazione socialmente responsabile nel semestre europeo.

Or. en

Emendamento 30
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) 2021/691 affinché il FEG possa offrire assistenza anche ai lavoratori la ***cui espulsione dal*** lavoro sia imminente nelle imprese ***in fase di ristrutturazione***. Poiché tali lavoratori sono ancora in attività, il loro datore di lavoro può chiedere assistenza tramite le autorità competenti degli Stati membri. Essendo il FEG in regime di gestione concorrente, sono le autorità degli Stati membri a poter richiedere il cofinanziamento a titolo del FEG quando ricevono una domanda da un'impresa, a condizione che quest'ultima accetti di fornire il cofinanziamento nazionale. Se viene concesso il contributo finanziario del FEG, lo Stato membro interessato dovrebbe mettere i fondi richiesti a disposizione dell'impresa entro due settimane dal ricevimento degli stessi. In particolare, l'impresa dovrebbe fornire allo Stato membro, entro sei mesi dalla fine dell'attuazione dell'assistenza, tutte le informazioni necessarie per preparare la relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario in questione. La Commissione preparerà un'indagine presso i beneficiari e l'impresa dovrebbe dare ai lavoratori che hanno partecipato al programma l'accesso a tale indagine.	(7) È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) 2021/691 affinché il FEG possa offrire assistenza anche ai lavoratori ***per i quali*** la ***perdita del posto di*** lavoro sia imminente nelle imprese ***che intraprendono licenziamenti su larga scala***. Poiché tali lavoratori sono ancora in attività, il loro datore di lavoro può chiedere assistenza tramite le autorità competenti degli Stati membri. Essendo il FEG in regime di gestione concorrente, sono le autorità degli Stati membri a poter richiedere il cofinanziamento a titolo del FEG quando ricevono una domanda da un'impresa, a condizione che quest'ultima accetti di fornire il cofinanziamento nazionale***, non utilizzi i finanziamenti del FEG per sostituire le misure che rientrano nella sfera di responsabilità dei datori di lavoro in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, accetti di condurre un piano di transizione globale e abbia rispettato e continui a rispettare i diritti dei lavoratori e la contrattazione collettiva***. Se viene concesso il contributo finanziario del FEG, lo Stato membro interessato dovrebbe mettere i fondi richiesti a disposizione dell'impresa entro due settimane dal ricevimento degli stessi. In particolare, l'impresa dovrebbe fornire allo Stato membro, entro sei mesi dalla fine dell'attuazione dell'assistenza, tutte le informazioni necessarie per preparare la relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario in questione. La Commissione preparerà un'indagine presso i beneficiari e l'impresa dovrebbe dare ai lavoratori che hanno partecipato al programma l'accesso a tale indagine.

Or. en

Emendamento 31
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) 2021/691 affinché il FEG possa offrire assistenza anche ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione. Poiché tali lavoratori sono ancora in attività, il loro datore di lavoro può chiedere assistenza tramite le autorità competenti degli Stati membri. Essendo il FEG in regime di gestione concorrente, sono le autorità degli Stati membri a poter richiedere il cofinanziamento a titolo del FEG quando ricevono una domanda da ***un'impresa***, a condizione che ***quest'ultima accetti*** di fornire il cofinanziamento nazionale. Se viene concesso il contributo finanziario del FEG, lo Stato membro interessato dovrebbe mettere i fondi richiesti a disposizione ***dell'impresa*** entro due settimane dal ricevimento degli stessi. In particolare, ***l'impresa dovrebbe*** fornire allo Stato membro, entro sei mesi dalla fine dell'attuazione dell'assistenza, tutte le informazioni necessarie per preparare la relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario in questione. La Commissione preparerà un'indagine presso i beneficiari e ***l'impresa dovrebbe*** dare ai lavoratori che hanno partecipato al programma l'accesso a tale indagine.	(7) È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) 2021/691 affinché il FEG possa offrire assistenza anche ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione***, nonché ai fornitori e agli utilizzatori a valle ad esse connessi, prestando particolare attenzione ai lavoratori delle PMI***. Poiché tali lavoratori sono ancora in attività, il loro datore di lavoro può chiedere assistenza tramite le autorità competenti degli Stati membri. ***Qualora più imprese siano interessate dallo stesso processo di ristrutturazione, gli Stati membri possono consentire una domanda congiunta.*** Essendo il FEG in regime di gestione concorrente, sono le autorità degli Stati membri a poter richiedere il cofinanziamento a titolo del FEG quando ricevono una domanda da ***una o più imprese***, a condizione che ***queste ultime accettino*** di fornire il cofinanziamento nazionale. Se viene concesso il contributo finanziario del FEG, lo Stato membro interessato dovrebbe mettere i fondi richiesti a disposizione ***delle imprese*** entro due settimane dal ricevimento degli stessi. In particolare, ***le imprese dovrebbero*** fornire allo Stato membro, entro sei mesi dalla fine dell'attuazione dell'assistenza, tutte le informazioni necessarie per preparare la relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario in questione. La Commissione preparerà un'indagine presso i beneficiari e ***le imprese dovrebbero*** dare ai lavoratori che hanno partecipato al programma l'accesso a tale indagine.

Emendamento 32
Francesco Torselli, Chiara Gemma, Marlena Maląg, Mariateresa Vivaldini, Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) 2021/691 affinché il FEG possa offrire assistenza anche ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione. Poiché tali lavoratori sono ancora in attività, il loro datore di lavoro può chiedere assistenza tramite le autorità competenti degli Stati membri. Essendo il FEG in regime di gestione concorrente, sono le autorità degli Stati membri a poter richiedere il cofinanziamento a titolo del FEG quando ricevono una domanda da un'impresa, a condizione che quest'ultima accetti di fornire il cofinanziamento nazionale. Se viene concesso il contributo finanziario del FEG, lo Stato membro interessato dovrebbe mettere i fondi richiesti a disposizione dell'impresa entro due settimane dal ricevimento degli stessi. In particolare, l'impresa dovrebbe fornire allo Stato membro, entro sei mesi dalla fine dell'attuazione dell'assistenza, tutte le informazioni necessarie per preparare la relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario in questione. La Commissione preparerà un'indagine presso i beneficiari e l'impresa dovrebbe dare ai lavoratori che hanno partecipato al programma l'accesso a tale indagine.	(7) È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) 2021/691 affinché il FEG possa offrire assistenza anche ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione***, in particolare quelli appartenenti ai gruppi svantaggiati quali i lavoratori anziani, le persone con disabilità e i lavoratori scarsamente qualificati***. Poiché tali lavoratori sono ancora in attività, il loro datore di lavoro può chiedere assistenza tramite le autorità competenti degli Stati membri. Essendo il FEG in regime di gestione concorrente, sono le autorità degli Stati membri a poter richiedere il cofinanziamento a titolo del FEG quando ricevono una domanda da un'impresa, a condizione che quest'ultima accetti di fornire il cofinanziamento nazionale. Se viene concesso il contributo finanziario del FEG, lo Stato membro interessato dovrebbe mettere i fondi richiesti a disposizione dell'impresa entro due settimane dal ricevimento degli stessi. In particolare, l'impresa dovrebbe fornire allo Stato membro, entro sei mesi dalla fine dell'attuazione dell'assistenza, tutte le informazioni necessarie per preparare la relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario in questione. La Commissione preparerà un'indagine presso i beneficiari e l'impresa dovrebbe dare ai lavoratori che hanno partecipato al programma l'accesso a tale indagine.

Emendamento 33
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) 2021/691 affinché il FEG possa offrire assistenza anche ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione. Poiché tali lavoratori sono ancora in attività, il loro datore di lavoro può chiedere assistenza tramite le autorità competenti degli Stati membri. Essendo il FEG in regime di gestione concorrente, sono le autorità degli Stati membri a poter richiedere il cofinanziamento a titolo del FEG quando ricevono una domanda da un'impresa, a condizione che quest'ultima accetti di fornire il cofinanziamento nazionale. Se viene concesso il contributo finanziario del FEG, lo Stato membro interessato dovrebbe mettere i fondi richiesti a disposizione dell'impresa entro ***due settimane*** dal ricevimento degli stessi. In particolare, l'impresa dovrebbe fornire allo Stato membro, entro sei mesi dalla fine dell'attuazione dell'assistenza, tutte le informazioni necessarie per preparare la relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario in questione. La Commissione preparerà un'indagine presso i beneficiari e l'impresa dovrebbe dare ai lavoratori che hanno partecipato al programma l'accesso a tale indagine.	(7) È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) 2021/691 affinché il FEG possa offrire assistenza anche ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione***, compresi i relativi fornitori o produttori a valle***. Poiché tali lavoratori sono ancora in attività, il loro datore di lavoro può chiedere assistenza tramite le autorità competenti degli Stati membri. Essendo il FEG in regime di gestione concorrente, sono le autorità degli Stati membri a poter richiedere il cofinanziamento a titolo del FEG quando ricevono una domanda da un'impresa, a condizione che quest'ultima accetti di fornire il cofinanziamento nazionale. Se viene concesso il contributo finanziario del FEG, lo Stato membro interessato dovrebbe mettere i fondi richiesti a disposizione dell'impresa entro ***una settimana*** dal ricevimento degli stessi. In particolare, l'impresa dovrebbe fornire allo Stato membro, entro sei mesi dalla fine dell'attuazione dell'assistenza, tutte le informazioni necessarie per preparare la relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario in questione. La Commissione preparerà un'indagine presso i beneficiari e l'impresa dovrebbe dare ai lavoratori che hanno partecipato al programma ***e ai loro rappresentanti*** l'accesso a tale indagine.

Or. en

Emendamento 34
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Poiché i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente sono ancora in attività, è necessario fornire loro informazioni esaustive durante il processo di ristrutturazione, in linea con la legislazione dell'Unione e nazionale.

Or. en

Emendamento 35
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Poiché l'obiettivo è sostenere i lavoratori, i pacchetti mirati al sostegno dei lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente devono essere concepiti in modo da eliminare qualunque discrezionalità in capo agli Stati membri quanto ai criteri di ammissibilità o alla selezione dei beneficiari. Se gli Stati membri avessero un potere discrezionale quanto all'uso delle risorse del FEG, in particolare per quanto concerne la selezione delle imprese i cui lavoratori possono beneficiare dei programmi mirati, le risorse del FEG sarebbero considerate risorse statali e dovrebbero pertanto essere soggette alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.	(8) Poiché l'obiettivo è sostenere i lavoratori, i pacchetti mirati al sostegno dei lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente devono essere concepiti in modo da eliminare qualunque discrezionalità in capo agli Stati membri quanto ai criteri di ammissibilità o alla selezione dei beneficiari. Se gli Stati membri avessero un potere discrezionale quanto all'uso delle risorse del FEG, in particolare per quanto concerne la selezione delle imprese i cui lavoratori possono beneficiare dei programmi mirati, le risorse del FEG sarebbero considerate risorse statali e dovrebbero pertanto essere soggette alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. ***Ciò non dovrebbe tuttavia ostare all'introduzione di rigorose condizionalità sociali in materia di risorse del FEG a livello europeo.***

Or. en

Emendamento 36
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Sia la decisione dell'impresa di presentare una domanda sia il concepimento del pacchetto coordinato di misure personalizzate dovrebbero avvenire in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti e le parti sociali, a seconda dei casi, al fine di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori all'informazione e alla consultazione, nonché la qualità e la pertinenza delle misure.

Or. en

Emendamento 37
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il tasso di cofinanziamento per tali misure destinate ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione dovrebbe essere pari al tasso di cofinanziamento per l'assistenza del FEG ai lavoratori espulsi dal lavoro. Le imprese che chiedono il sostegno del FEG dovrebbero fornire il cofinanziamento nazionale.	(10) Il tasso di cofinanziamento per tali misure destinate ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione dovrebbe essere pari al tasso di cofinanziamento per l'assistenza del FEG ai lavoratori espulsi dal lavoro. Le imprese che chiedono il sostegno del FEG dovrebbero fornire il cofinanziamento nazionale. ***I fornitori e gli utilizzatori a valle coinvolti in una domanda FEG dovrebbero fornire il cofinanziamento per i propri lavoratori.***

Or. en

Emendamento 38
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Poiché i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente sono ancora in attività, dovrebbero essere ammissibili solo le misure di politica attiva del mercato del lavoro che li aiutino a riqualificarsi o a migliorare le loro competenze, che offrano orientamento o tutoraggio, comprese le misure destinate ai lavoratori che potrebbero prevedere di avviare un giorno una propria attività. Non dovrebbero pertanto essere ammissibili né le indennità né le sovvenzioni di avviamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 39
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Il FEG dovrebbe progredire verso un approccio più preventivo finanziando una formazione e una riqualificazione anticipate che consentano la mobilità intersettoriale dei lavoratori. Esso dovrebbe sostenere i lavoratori dei settori vulnerabili sviluppando competenze trasferibili per evitare i licenziamenti o consentire una transizione agevole verso nuovi posti di

lavoro, riducendo in tal modo il costo sociale della ristrutturazione.

Or. en

Emendamento 40
Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Le imprese in fase di ristrutturazione dovrebbero avere ragionevoli motivi per l'espulsione imminente dal lavoro. I datori di lavoro dovrebbero dare priorità agli investimenti nella loro forza lavoro nel contesto della duplice transizione, al fine di adattarsi alle esigenze del mercato del lavoro e di contribuire alla riqualificazione o al miglioramento delle competenze della loro forza lavoro attuale.

Or. en

Emendamento 41
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) I lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente che ricevono assistenza a titolo del FEG dovrebbero rimanere ammissibili anche in caso di cessazione del loro rapporto di lavoro. Dovrebbero inoltre rimanere ammissibili nel contesto di eventuali domande successive da parte dei rispettivi Stati membri a sostegno dei lavoratori espulsi dal lavoro della stessa	(13) I lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente che ricevono assistenza a titolo del FEG dovrebbero rimanere ammissibili ***al sostegno continuato del FEG*** anche in caso di cessazione del loro rapporto di lavoro. Dovrebbero inoltre rimanere ammissibili nel contesto di eventuali domande successive da parte dei rispettivi Stati membri a sostegno dei

impresa.	lavoratori espulsi dal lavoro della stessa impresa.

Or. en

Emendamento 42
Francesco Torselli, Chiara Gemma, Marlena Maląg, Mariateresa Vivaldini, Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) I lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente che ricevono assistenza a titolo del FEG dovrebbero rimanere ammissibili anche in caso di cessazione del loro rapporto di lavoro. Dovrebbero inoltre rimanere ammissibili nel contesto di eventuali domande successive da parte dei rispettivi Stati membri a sostegno dei lavoratori espulsi dal lavoro della stessa impresa.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 43
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Dato il ricorso disomogeneo al sostegno del FEG da parte degli Stati membri, la Commissione dovrebbe sensibilizzare in merito alle opportunità di finanziamento disponibili e promuoverne l'utilizzo. La Commissione dovrebbe inoltre assistere gli Stati membri attraverso orientamenti tecnici e la

diffusione di buone pratiche.

Or. en

Emendamento 44
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) Per garantire che tanto i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente quanto i lavoratori che sono già stati collocati in esubero possano beneficiare del FEG, una parte del bilancio del FEG dovrebbe essere destinata al loro sostegno.

Or. en

Emendamento 45
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) In considerazione del bilancio annuale limitato e dell'estensione dell'ambito di applicazione del FEG, almeno il 40 % dell'importo annuo massimo del FEG è riservato alle domande concernenti la cessazione dell'attività dei lavoratori espulsi dal lavoro o dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) e c).

Or. en

Emendamento 46
Estelle Ceulemans, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković, Gabriele Bischoff

Proposta di regolamento
Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 quater) Dati il bilancio limitato del FEG e l'obiettivo di sostenere i lavoratori di diverse regioni e di diverse imprese, i contributi finanziari del fondo dovrebbero essere limitati a 750 lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente per impresa.

Or. en

Emendamento 47
Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Dato che in precedenza il FEG è stato utilizzato in modo costante in alcuni Stati membri e raramente, se non mai, in altri, gli Stati membri nei quali in passato l'utilizzo è stato scarso organizzano campagne di informazione pubblica per sensibilizzare in merito alla disponibilità del FEG, rivolgendosi in particolare alle PMI, ai subappaltatori, alle autorità locali e ai rappresentanti dei lavoratori. La Commissione assiste gli Stati membri attraverso orientamenti tecnici e la diffusione di buone pratiche.

Or. en

Emendamento 48
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Dato che in precedenza il FEG è stato utilizzato in modo costante in alcuni Stati membri e raramente, se non mai, in altri, gli Stati membri nei quali in passato l'utilizzo è stato scarso organizzano campagne di informazione pubblica per sensibilizzare in merito alla disponibilità del FEG, rivolgendosi in particolare alle PMI, ai subappaltatori, alle autorità locali e ai rappresentanti dei lavoratori. La Commissione assiste gli Stati membri attraverso orientamenti tecnici e la diffusione di buone pratiche.

Or. en

Emendamento 49
Francesco Torselli, Chiara Gemma, Marlena Maląg, Mariateresa Vivaldini, Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Dato che alcuni Stati membri utilizzano il FEG frequentemente, mentre altri vi fanno raramente o per nulla ricorso, è opportuno intensificare gli sforzi di cooperazione con gli Stati membri al fine di sensibilizzare in merito al FEG, in particolare nel contesto dell'estensione del suo ambito di applicazione ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente.

Or. en

Emendamento 50
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per fornire un sostegno più rapido ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione o ai lavoratori in esubero, consentendo loro di beneficiare della solidarietà dell'Unione nell'attuale contesto di perturbazioni economiche e rapidi cambiamenti, è necessario accelerare la prestazione di sostegno ai lavoratori. ***Un modo per provvedere in tal senso consiste nel prevedere che la Commissione chieda al*** Parlamento europeo e ***al Consiglio di mobilitare l'intero importo annuo massimo all'inizio di ogni anno, a condizione che siano rispettate determinate condizioni specifiche. La proposta della Commissione dovrebbe pertanto indicare le circostanze che l'hanno portata a concludere che sono soddisfatte le condizioni per chiedere*** la ***mobilitazione dell'intero importo annuo massimo. La proposta della Commissione dovrebbe basarsi sulle informazioni fornite dagli Stati membri alla fine di ogni anno. La proposta dovrebbe includere il numero di domande potenziali di ciascuno Stato membro interessato, i settori di attività interessati, il numero stimato di imprese che potrebbero chiedere agli Stati membri di presentare domanda di sostegno del FEG e il numero stimato di lavoratori espulsi dal lavoro o a rischio di espulsione imminente. L'identità delle imprese interessate non dovrebbe essere rivelata se le informazioni non sono ancora di dominio pubblico.***	(15) Per fornire un sostegno più rapido ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione o ai lavoratori in esubero, consentendo loro di beneficiare della solidarietà dell'Unione nell'attuale contesto di perturbazioni economiche e rapidi cambiamenti, è necessario accelerare la prestazione di sostegno ai lavoratori. ***Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito razionalizzando i processi e le tempistiche esistenti. Allo stesso tempo, è essenziale che il*** Parlamento europeo***, in quanto organo rappresentativo democratico ed eletto dell'Unione europea,*** e la ***commissione per l'occupazione e gli affari sociali, in quanto organo con conoscenze e competenze in materia di aspetti essenziali del FEG, continuino a far parte del processo di approvazione***.

Or. en

Emendamento 51
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Una volta che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la mobilitazione dell'intero importo annuo massimo, la Commissione dovrebbe adottare decisioni di finanziamento in relazione alle singole domande e dovrebbe essere tenuta a informare immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'adozione di tali decisioni. Se in un determinato anno la Commissione non utilizza l'intero importo annuo massimo mobilitato, tale importo decadrà alla fine dell'esercizio finanziario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 52
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***Una volta che*** il Parlamento europeo e il Consiglio ***hanno approvato*** la mobilitazione dell'intero importo annuo massimo, la Commissione dovrebbe adottare decisioni di finanziamento in relazione alle singole domande e dovrebbe essere tenuta a informare immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'adozione di tali decisioni. Se in un determinato anno la Commissione non utilizza l'intero importo annuo massimo mobilitato, tale importo decadrà alla fine dell'esercizio finanziario.	(16) ***Se*** il Parlamento europeo e il Consiglio ***approvano*** la mobilitazione dell'intero importo annuo massimo, la Commissione dovrebbe adottare decisioni di finanziamento in relazione alle singole domande e ***prima di ciascuna decisione*** dovrebbe essere tenuta ***a comunicare al Parlamento europeo e al Consiglio la motivazione di una valutazione positiva a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, o dell'articolo 8 bis, paragrafo 9, nonché*** a informare immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'adozione di tali decisioni. Se in un determinato anno la

Commissione non utilizza l'intero importo annuo massimo mobilitato, tale importo decadrà alla fine dell'esercizio finanziario. ***Il Parlamento europeo e il Consiglio possono revocare in qualsiasi momento la decisione relativa alla mobilitazione integrale dell'importo annuo massimo per il FEG. In tali circostanze, la mobilitazione del FEG si baserà su ciascuna domanda ricevuta.***

Or. en

Emendamento 53
Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) La portata e la frequenza dei recenti eventi di ristrutturazione hanno dimostrato che l'attuale bilancio del FEG non è sufficiente a rispondere alle crescenti esigenze. Nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale è pertanto opportuno prendere in considerazione un aumento significativo del bilancio. Tenuto conto della necessaria transizione verde e digitale e della crescente necessità di affrontare la povertà, la perdita di posti di lavoro e il numero eccessivo di lavoratori poveri in Europa, l'attuale FEG non sarà sufficiente ad aiutare i lavoratori e le imprese ad adeguarsi e a far fronte all'esigenza di garantire posti di lavoro dignitosi per i cittadini europei. È opportuno effettuare una valutazione d'impatto indipendente del FEG a partire dal 2007, che comprenda dati dettagliati sulle domande presentate, approvate e respinte, nonché le ripartizioni per Stato membro, al fine di orientare tale

adeguamento.

Or. en

Emendamento 54
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) La portata e la frequenza dei recenti eventi di ristrutturazione hanno dimostrato che l'attuale bilancio del FEG non è sufficiente a rispondere alle crescenti esigenze. Nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale è pertanto opportuno prendere in considerazione un aumento significativo del bilancio. È opportuno effettuare una valutazione d'impatto indipendente del FEG a partire dal 2007, che comprenda dati dettagliati sulle domande presentate, approvate e respinte, nonché le ripartizioni per Stato membro, al fine di orientare tale adeguamento.

Or. en

Emendamento 55
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Data la portata e la frequenza delle recenti ristrutturazioni, vi è il timore che l'attuale bilancio del FEG non sarà sufficiente a rispondere alle crescenti esigenze. Nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale è

	pertanto opportuno prendere in considerazione un aumento significativo del bilancio del FEG.

Or. en

Emendamento 56
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai sensi dell'articolo 4, il FEG offre sostegno ai lavoratori ***espulsi dal lavoro***, ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di eventi di ristrutturazione significativi e ai lavoratori la ***cui espulsione dal*** lavoro sia imminente in imprese ***in fase*** di ***ristrutturazione***.	2. Ai sensi dell'articolo 4, il FEG offre sostegno ai lavoratori ***licenziati***, ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di eventi di ristrutturazione significativi e ai lavoratori ***per i quali*** la ***perdita del posto di*** lavoro sia imminente in imprese ***che intraprendono licenziamenti su larga scala, a condizione che tutti gli obblighi*** di ***informazione, consultazione e sospensione a norma della direttiva 98/59/CE siano stati adempiuti prima della presentazione della domanda FEG***.

Or. en

Emendamento 57
Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai sensi dell'articolo 4, il FEG offre sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro, ai	2. Ai sensi dell'articolo 4, il FEG offre sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro, ai

lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di eventi di ristrutturazione significativi e ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione.	lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di eventi di ristrutturazione significativi e ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione***, a condizione che tutti gli obblighi di informazione, consultazione e sospensione a norma della direttiva 98/59/CE siano stati adempiuti prima della presentazione della domanda FEG***.

Or. en

Emendamento 58
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai sensi dell'articolo 4, il FEG offre sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro, ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di eventi di ristrutturazione significativi e ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione.	2. Ai sensi dell'articolo 4, il FEG offre sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro, ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di eventi di ristrutturazione significativi e ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione***, a condizione che tutti gli obblighi di informazione, consultazione e sospensione a norma della direttiva 98/59/CE siano stati adempiuti prima della presentazione della domanda FEG***.

Or. en

Emendamento 59
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il FEG accompagna le trasformazioni socioeconomiche derivanti dalla globalizzazione ***e*** dai cambiamenti tecnologici e ambientali, aiutando i lavoratori ***espulsi dal lavoro*** e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata a adattarsi ai mutamenti strutturali. Il FEG costituisce un fondo di emergenza. In quanto tale, il FEG contribuisce ad attuare i principi di cui al pilastro europeo dei diritti sociali e accresce la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.	1. Il FEG accompagna le trasformazioni socioeconomiche derivanti dalla globalizzazione***,*** dai cambiamenti tecnologici e ambientali, ***nonché dalle carenze gestionali,*** aiutando i lavoratori ***licenziati*** e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata a adattarsi ai mutamenti strutturali. Il FEG costituisce un fondo di emergenza. In quanto tale, il FEG contribuisce ad attuare i principi di cui al pilastro europeo dei diritti sociali e accresce la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri. ***Il FEG non è inteso a sostituire le misure che rientrano nella sfera di responsabilità dei datori di lavoro in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.***

Or. en

Emendamento 60
Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli obiettivi del FEG sono dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza in caso di eventi di ristrutturazione significativi, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, cambiamenti importanti nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella	2. Gli obiettivi del FEG sono dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza in caso di eventi di ristrutturazione significativi, in particolare ***quelli legati alla crisi climatica e alla transizione giusta e verde necessaria,*** quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali,

composizione del mercato interno e crisi economiche o finanziarie***, nonché il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio***, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Il FEG sostiene i beneficiari affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile. Particolare rilievo è dato alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati. Il FEG sostiene inoltre i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente ad acquisire le competenze necessarie affinché possano passare a svolgere funzioni diverse o cambiare lavoro.

cambiamenti importanti nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e crisi economiche o finanziarie, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Il FEG sostiene i beneficiari affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile. Particolare rilievo è dato alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati. Il FEG sostiene inoltre i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente ad acquisire le competenze necessarie affinché possano passare a svolgere funzioni diverse o cambiare lavoro.

Or. en

Emendamento 61
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli obiettivi del FEG sono dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza in caso di ***eventi di ristrutturazione significativi***, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, cambiamenti importanti nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e crisi economiche o finanziarie, nonché il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Il FEG sostiene i beneficiari affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile. Particolare rilievo è dato alle	2. Gli obiettivi del FEG sono dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza in caso di ***licenziamenti su larga scala***, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, cambiamenti importanti nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e crisi economiche o finanziarie, nonché il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Il FEG sostiene i beneficiari affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile. Particolare rilievo è dato alle misure atte ad aiutare i gruppi più

misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati. Il FEG sostiene inoltre i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente ad acquisire le competenze necessarie affinché possano passare a svolgere funzioni diverse o cambiare lavoro.

svantaggiati. Il FEG sostiene inoltre i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente ad acquisire le competenze necessarie affinché possano passare a svolgere funzioni diverse o cambiare lavoro.

Or. en

Emendamento 62
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 3 – punto 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis) "lavoratore la cui espulsione dal lavoro è imminente": un lavoratore, indipendentemente dal tipo o dalla durata del suo rapporto di lavoro, il cui contratto o rapporto di lavoro dovrebbe concludersi per collocamento in esubero a partire dalla data in cui il datore di lavoro notifica per iscritto all'autorità pubblica competente il progetto di licenziamento collettivo in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE;	1 bis) "lavoratore la cui espulsione dal lavoro è imminente": un lavoratore, indipendentemente dal tipo o dalla durata del suo rapporto di lavoro, il cui contratto o rapporto di lavoro dovrebbe concludersi per collocamento in esubero a partire dalla data in cui il datore di lavoro notifica per iscritto all'autorità pubblica competente***, in consultazione con i rappresentanti dei lavoratori,*** il progetto di licenziamento collettivo in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE;

Or. en

Emendamento 63
Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 3 – punto 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis) "lavoratore la cui espulsione dal lavoro è imminente": un lavoratore, indipendentemente dal tipo o dalla durata del suo rapporto di lavoro, il cui contratto o rapporto di lavoro dovrebbe concludersi per collocamento in esubero a partire dalla data in cui il datore di lavoro notifica per iscritto all'autorità pubblica competente il progetto di licenziamento collettivo in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE;	1 bis) "lavoratore la cui espulsione dal lavoro è imminente": un lavoratore, indipendentemente dal tipo o dalla durata del suo rapporto di lavoro, il cui contratto o rapporto di lavoro dovrebbe concludersi per collocamento in esubero a partire dalla data in cui***, in consultazione con i rappresentanti dei lavoratori,*** il datore di lavoro notifica per iscritto all'autorità pubblica competente il progetto di licenziamento collettivo in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE;

Or. en

Emendamento 64
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 3 – punto 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis) "lavoratore la cui espulsione dal lavoro è imminente": un lavoratore, indipendentemente dal tipo o dalla durata del suo rapporto di lavoro, il cui contratto o rapporto di lavoro dovrebbe concludersi per collocamento in esubero a partire dalla data in cui il datore di lavoro notifica per iscritto all'autorità pubblica competente il progetto di licenziamento collettivo in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE;	1 bis) "lavoratore la cui espulsione dal lavoro è imminente": un lavoratore, indipendentemente dal tipo o dalla durata del suo rapporto di lavoro, il cui contratto o rapporto di lavoro dovrebbe concludersi per collocamento in esubero a partire dalla data in cui il datore di lavoro notifica per iscritto all'autorità pubblica competente***, in consultazione con i rappresentanti dei lavoratori,*** il progetto di licenziamento collettivo in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE;

Or. en

Emendamento 65
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6) "impresa in fase di ristrutturazione": un'impresa in cui è in atto un processo che comporta ***licenziamenti collettivi*** ai sensi della direttiva 98/59/CE.	6) "impresa in fase di ristrutturazione": un'impresa in cui è in atto un processo che comporta ***un progetto di licenziamento collettivo e che ha notificato per iscritto l'autorità competente*** ai sensi della direttiva 98/59/CE.

Or. en

Emendamento 66
Sérgio Humberto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 3 – lettera bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) Nel caso delle microimprese e delle piccole e medie imprese, si terrà conto della limitata capacità amministrativa e gli Stati membri dovrebbero fornire un sostegno tecnico rafforzato per la preparazione della domanda.

Or. pt

Emendamento 67
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'imminente espulsione dal lavoro di almeno 200 lavoratori ***in*** un'impresa in fase di ristrutturazione in uno Stato membro.	d) l'imminente espulsione dal lavoro di almeno 200 lavoratori ***risultante da*** un'impresa in fase di ristrutturazione in uno Stato membro***, compresi i lavoratori interessati impiegati dai fornitori o dagli utilizzatori a valle, o l'imminente espulsione dal lavoro di almeno 75 lavoratori in caso di PMI***.

Or. en

Emendamento 68
Sérgio Humberto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'imminente espulsione dal lavoro di almeno 200 lavoratori in un'impresa in fase di ristrutturazione in uno Stato membro.	d) l'imminente espulsione dal lavoro di almeno 200 lavoratori in un'impresa in fase di ristrutturazione in uno Stato membro ***o 100 lavoratori in regioni identificate come aventi una bassa densità di popolazione o un'elevata disoccupazione strutturale***.

Or. pt

Emendamento 69
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'imminente espulsione dal lavoro di almeno 200 lavoratori in un'impresa in fase di ristrutturazione in uno Stato membro.	d) l'imminente espulsione dal lavoro di almeno 200 lavoratori in un'impresa in fase di ristrutturazione in uno Stato membro***, anche nel caso in cui tale ristrutturazione interessi i relativi fornitori o produttori a valle***.

Or. en

Emendamento 70
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'imminente espulsione dal lavoro di almeno ***200*** lavoratori in un'impresa in fase di ristrutturazione in uno Stato membro.	d) l'imminente espulsione dal lavoro di almeno ***50*** lavoratori in un'impresa in fase di ristrutturazione in uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 71
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) I contributi finanziari complessivi del FEG in relazione alle circostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), sono limitati a un massimo del 60 % degli stanziamenti di impegno disponibili.

Or. en

Emendamento 72
Estelle Ceulemans, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković, Gabriele Bischoff

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b ter (nuova)
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) I contributi finanziari in relazione alle circostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), sono limitati a un massimo di 750 lavoratori per impresa.

Or. en

Emendamento 73
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in un'impresa in fase di ristrutturazione. I lavoratori rimangono ammissibili anche in caso di cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Sono ammissibili solo gli eventi di ristrutturazione qualificabili come licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 98/59/CE.	c) i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in un'impresa in fase di ristrutturazione. I lavoratori rimangono ammissibili anche in caso di cessazione effettiva del rapporto di lavoro***, nonché ammissibili al sostegno del FEG per i lavoratori espulsi dal lavoro nel caso di eventuali domande successive relative alla stessa impresa***. Sono ammissibili solo gli eventi di ristrutturazione qualificabili ***e notificati*** come licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 98/59/CE.

Or. en

Emendamento 74
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in un'impresa in fase di ristrutturazione. I lavoratori rimangono ammissibili anche in caso di cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Sono ammissibili solo gli eventi di ristrutturazione qualificabili come licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 98/59/CE.	c) i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in un'impresa in fase di ristrutturazione. I lavoratori rimangono ammissibili anche in caso di cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Sono ammissibili solo gli eventi di ristrutturazione qualificabili come licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 98/59/CE. ***Per tale categoria di beneficiari può essere utilizzato un massimo del 50 %.***

Or. en

Emendamento 75
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure di politica attiva del mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato volto ad agevolare il reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra essi, o ad aiutare i lavoratori di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), ad acquisire le competenze loro necessarie per passare a svolgere funzioni diverse presso	1. Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure di politica attiva del mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato volto ad agevolare il reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra essi, o ad aiutare i lavoratori di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), ad acquisire le competenze loro necessarie per passare a svolgere funzioni diverse presso

lo stesso datore di lavoro o trovare un lavoro presso un datore di lavoro diverso.	lo stesso datore di lavoro o trovare un lavoro presso un datore di lavoro diverso***, accordando una preferenza al sostegno volto a far sì che i lavoratori rimangano nella loro regione di origine***.

Or. en

Emendamento 76
Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure di politica attiva del mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato volto ad agevolare il reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra essi, o ad aiutare i lavoratori di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), ad acquisire le competenze loro necessarie per passare a svolgere funzioni diverse presso lo stesso datore di lavoro o trovare un lavoro presso un datore di lavoro diverso.	1. Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure di politica attiva del mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato volto ad agevolare il reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra essi, o ad aiutare i lavoratori di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), ad acquisire le competenze loro necessarie per passare a svolgere funzioni diverse presso lo stesso datore di lavoro o trovare un lavoro presso un datore di lavoro diverso***, accordando una preferenza al sostegno volto a far sì che i lavoratori rimangano nella loro regione di origine***.

Or. en

Emendamento 77
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure di politica attiva del mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato volto ad agevolare il reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra essi, o ad aiutare i lavoratori di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), ad acquisire le competenze loro necessarie per passare a svolgere funzioni diverse presso lo stesso datore di lavoro o trovare un lavoro presso un datore di lavoro diverso.	1. Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure di politica attiva del mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato volto ad agevolare il reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra essi, o ad aiutare i lavoratori di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), ad acquisire le competenze loro necessarie per passare a svolgere funzioni diverse presso lo stesso datore di lavoro o trovare un lavoro presso un datore di lavoro diverso***, preferibilmente nella stessa regione***.

Or. en

Emendamento 78
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure di politica attiva del mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato volto ad agevolare il reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra essi, o ad aiutare i lavoratori di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), ad acquisire le competenze loro necessarie per passare a svolgere funzioni diverse presso lo stesso datore di lavoro o trovare un lavoro presso un datore di lavoro diverso.	1. Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure di politica attiva del mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato volto ad agevolare il reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra essi, o ad aiutare i lavoratori di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), ad ***aggiornare o*** acquisire le competenze loro necessarie per passare a svolgere funzioni diverse presso lo stesso datore di lavoro o trovare un lavoro presso un datore di lavoro diverso.

Or. en

Emendamento 79
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) al paragrafo 2, secondo comma, ***è aggiunta la lettera seguente***:	(b) al paragrafo 2, secondo comma, ***sono aggiunte le lettere seguenti***:

Or. en

Emendamento 80
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) Per i beneficiari di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), il pacchetto coordinato può comprendere attività di formazione e riqualificazione adattate alle esigenze di ciascun singolo lavoratore, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità e le attività di cooperazione. Non può includere regimi di riduzione dell'orario di lavoro.	c) Per i beneficiari di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), il pacchetto coordinato può comprendere attività di formazione e riqualificazione adattate alle esigenze di ciascun singolo lavoratore, anche per quanto riguarda ***le competenze necessarie per un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse,*** le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità e le attività di cooperazione. Non può includere regimi di

riduzione dell'orario di lavoro. ***Il pacchetto coordinato è elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti e le parti sociali, a seconda dei casi.***

Or. en

Emendamento 81
Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) Per i beneficiari di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), il pacchetto coordinato può comprendere attività di formazione e riqualificazione adattate alle esigenze di ciascun singolo lavoratore, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità e le attività di cooperazione. Non può includere regimi di riduzione dell'orario di lavoro.	c) Per i beneficiari di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), il pacchetto coordinato può comprendere attività di formazione e riqualificazione adattate alle esigenze di ciascun singolo lavoratore, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità e le attività di cooperazione. Non può includere regimi di riduzione dell'orario di lavoro. ***Le parti sociali sono coinvolte nella definizione delle esigenze in termini di competenze, nella progettazione congiunta dei programmi di formazione, nella convalida della qualità e nel monitoraggio dell'attuazione delle azioni di formazione.***

Or. en

Emendamento 82
Sérgio Humberto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) Per i beneficiari di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), il pacchetto coordinato può comprendere attività di formazione e riqualificazione adattate alle esigenze di ciascun singolo lavoratore, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità e le attività di cooperazione. Non può includere regimi di riduzione dell'orario di lavoro.	c) Per i beneficiari di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), il pacchetto coordinato può comprendere attività di formazione e riqualificazione adattate alle esigenze di ciascun singolo lavoratore, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, ***l'assistenza al trasferimento geografico volontario,*** l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità e le attività di cooperazione. Non può includere regimi di riduzione dell'orario di lavoro.

Or. pt

Emendamento 83
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) Per i beneficiari di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), il pacchetto coordinato può comprendere attività di formazione e riqualificazione adattate alle esigenze di ciascun singolo lavoratore,	c) Per i beneficiari di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), il pacchetto coordinato può comprendere attività di formazione e riqualificazione adattate alle esigenze di ciascun singolo lavoratore,

anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità e le attività di cooperazione. Non può includere regimi di riduzione dell'orario di lavoro.	anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità e le attività di cooperazione ***e acquisizione da parte dei dipendenti***. Non può includere regimi di riduzione dell'orario di lavoro.

Or. en

Emendamento 84
Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) Se risulta che i fondi sono stati utilizzati impropriamente, compresa la fornitura di misure sostenute dal FEG ai lavoratori che non sono esposti a un rischio effettivo di espulsione dal lavoro o il mancato rispetto degli obblighi del piano di transizione o dell'obiettivo del presente regolamento, gli Stati membri recuperano tali fondi con eventuali sanzioni e li restituiscono al bilancio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 85
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) Le parti sociali sono coinvolte nella definizione delle esigenze in termini di competenze, nella progettazione congiunta dei programmi di formazione, nella convalida della qualità e nel monitoraggio dell'attuazione delle azioni di formazione. Il pacchetto coordinato deve essere approvato dai rappresentanti dei lavoratori nell'impresa.

Or. en

Emendamento 86
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) Nell'elaborazione di un pacchetto coordinato, le parti sociali sono pienamente coinvolte, in particolare per quanto riguarda la definizione del fabbisogno di competenze e dei programmi di formazione, nonché il monitoraggio della qualità e dell'attuazione della formazione.

Or. en

Emendamento 87
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) è inserito il seguente punto:
	6 bis) Le valutazioni dell'utilizzo dei fondi dovrebbero essere effettuate ogni sei mesi per la durata di attuazione delle misure e al momento del loro completamento. Se risulta che i fondi sono stati utilizzati impropriamente, compresa la fornitura di misure sostenute dal FEG ai lavoratori che non sono esposti a un rischio effettivo di espulsione dal lavoro o di mancato rispetto degli obblighi del piano di transizione, gli Stati membri recuperano tali fondi con eventuali sanzioni e li restituiscono al bilancio dell'Unione.
	b) La Commissione elabora indicatori globali di monitoraggio, tra cui: dati quantitativi disaggregati per Stato membro, settore, regione, categoria di lavoratori, istruzione, età, paese di origine, condizione di disabilità e genere; valutazioni qualitative dei risultati della formazione, dei tassi di ricollocamento e dell'evoluzione salariale; soddisfazione delle parti sociali per la partecipazione alla governance.
	c) La Commissione istituisce meccanismi di audit e di denuncia delle irregolarità per verificare la corretta assegnazione dei fondi e il rispetto degli obblighi in materia di ammissibilità e di informazione e consultazione."

Or. en

Emendamento 88
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) L'utilizzo dei finanziamenti del FEG è attentamente monitorato dalla Commissione e dagli Stati membri, sulla base di indicatori chiari, tra cui le caratteristiche dei partecipanti, i risultati della formazione e i tassi di ricollocamento. La Commissione istituisce meccanismi di audit e di denuncia delle irregolarità per verificare e sostenere la corretta assegnazione dei fondi e il rispetto degli obblighi di ammissibilità e consultazione. Gli Stati membri recuperano i fondi utilizzati impropriamente e li restituiscono al bilancio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 89
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater) È inserito un nuovo articolo 7 bis:
	"Articolo 7 bis – Periodo di transizione
	1. Le imprese che presentano domanda di sostegno del FEG presentano un piano di transizione sull'anticipazione e la gestione dei cambiamenti, che copre un orizzonte prospettico di almeno cinque anni.

2. I piani di transizione anticipano:

a) tutti gli obblighi giuridici dell'Unione e nazionali applicabili, compresi gli obblighi in materia di clima, digitale, energia e lavoro;

b) previsioni di impatto sull'occupazione per i lavoratori direttamente impiegati, in subappalto, interinali, delle piattaforme e della catena di approvvigionamento;

c) analisi del fabbisogno di competenze (mappatura) per la forza lavoro interessata;

d) valutazioni della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro,

e) misure di mitigazione, tra cui il ricollocamento, il miglioramento del livello delle competenze, la riqualificazione, il lavoro condiviso, le indennità di licenziamento e il prepensionamento,

f) una valutazione del modo in cui il pacchetto coordinato sostiene una transizione verde, digitale e giusta,

g) una valutazione degli impatti di genere della ristrutturazione e del pacchetto coordinato,

h) le indennità di licenziamento,

i) i piani di prepensionamento.

3. I piani di transizione sono elaborati in piena consultazione con i rappresentanti dei lavoratori. Qualora non esista una rappresentanza formale, i datori di lavoro consultano direttamente i lavoratori interessati."

Or. en

Emendamento 90
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) È inserito un nuovo articolo 7 bis:
	"Articolo 7 bis – Piani di transizione
	1. Le imprese in fase di ristrutturazione che presentano domanda di sostegno del FEG presentano un piano di transizione sull'anticipazione e la gestione dei cambiamenti.
	2. I piani di transizione comprendono:
	a) tutti gli obblighi giuridici dell'Unione e nazionali applicabili, compresi gli obblighi in materia di clima, digitale, energia e lavoro;
	b) previsioni di impatto sull'occupazione per i lavoratori direttamente impiegati, in subappalto, interinali, delle piattaforme e della catena di approvvigionamento;
	c) analisi del fabbisogno di competenze (mappatura) per la forza lavoro interessata;
	d) valutazioni della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro,
	e) misure di mitigazione, tra cui il ricollocamento, il miglioramento del livello delle competenze, la riqualificazione, il lavoro condiviso e il prepensionamento.
	3. I piani di transizione sono elaborati in cooperazione con i rappresentanti dei lavoratori. Qualora non esista una rappresentanza formale dei lavoratori, i datori di lavoro consultano direttamente i lavoratori interessati.

Or. en

Emendamento 91
Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) È inserito un nuovo articolo 7 bis:
	Articolo 7 bis
	Piani di transizione
	1. Le imprese che presentano domanda di sostegno del FEG presentano un piano di transizione sull'anticipazione e la gestione dei cambiamenti, che copre un orizzonte prospettico di almeno cinque anni.
	2. I piani di transizione anticipano:
	a) tutti gli obblighi giuridici dell'Unione e nazionali applicabili, compresi gli obblighi in materia di clima, digitale, energia e lavoro;
	b) previsioni di impatto sull'occupazione per i lavoratori direttamente impiegati, in subappalto, interinali, delle piattaforme e della catena di approvvigionamento;
	c) analisi del fabbisogno di competenze (mappatura) per la forza lavoro interessata;
	d) valutazioni della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro,
	e) misure di mitigazione, tra cui il ricollocamento, il miglioramento del livello delle competenze, la riqualificazione, il lavoro condiviso e il prepensionamento.
	3. I piani di transizione sono elaborati in piena consultazione con i rappresentanti dei lavoratori. Qualora

	non esista una rappresentanza formale, i datori di lavoro consultano direttamente i lavoratori interessati.

Or. en

Emendamento 92
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro richiedente, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro ***30*** giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa.	Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro richiedente, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro ***25*** giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa.

Or. en

Emendamento 93
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non sia in grado di rispettare tale termine, la Commissione ne informa lo Stato membro entro la scadenza di tale termine e ***fissa*** una nuova data per il completamento della sua valutazione. Tale nuova data non deve superare i 20 giorni lavorativi dal termine di cui al primo	Qualora non sia in grado di rispettare tale termine, la Commissione ne informa lo Stato membro entro la scadenza di tale termine***, spiegando i motivi del ritardo*** e ***fissando*** una nuova data per il completamento della sua valutazione. Tale nuova data non deve superare i 20 giorni lavorativi dal termine di cui al primo

comma.;	comma.;

Or. en

Emendamento 94
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non sia in grado di rispettare tale termine, la Commissione ***ne informa*** lo Stato membro entro la scadenza di tale termine e fissa una nuova data per il completamento della sua valutazione. Tale nuova data non deve superare i ***20*** giorni lavorativi dal termine di cui al primo comma.;	Qualora non sia in grado di rispettare tale termine, la Commissione ***formula una dichiarazione motivata per informare*** lo Stato membro entro la scadenza di tale termine e fissa una nuova data per il completamento della sua valutazione. Tale nuova data non deve superare i ***15*** giorni lavorativi dal termine di cui al primo comma.;

Or. en

Emendamento 95
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Domande di assistenza del FEG per i lavoratori la ***cui espulsione dal*** lavoro sia imminente	Domande di assistenza del FEG per i lavoratori ***per i quali*** la ***perdita del posto di*** lavoro sia imminente

Or. en

Emendamento 96
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le imprese ***in fase di ristrutturazione*** possono chiedere allo Stato membro interessato di presentare una domanda di contributo finanziario del FEG se sono soddisfatti i criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e se l'impresa intende offrire assistenza cofinanziata dal FEG ai membri della sua forza lavoro la cui espulsione dal lavoro sia imminente, in linea con l'articolo 6, primo comma, lettera c). L'impresa presenta tale richiesta entro due settimane dalla data in cui ha notificato per iscritto alle autorità pubbliche il progetto di licenziamento collettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE.	1. Le imprese ***che intraprendono licenziamenti su larga scala*** possono chiedere allo Stato membro interessato di presentare una domanda di contributo finanziario del FEG se sono soddisfatti i criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e se l'impresa intende offrire assistenza cofinanziata dal FEG ai membri della sua forza lavoro la cui espulsione dal lavoro sia imminente, in linea con l'articolo 6, primo comma, lettera c) ***e dopo aver consultato i rappresentanti dei lavoratori e averne ottenuto il sostegno scritto***. L'impresa presenta tale richiesta entro due settimane dalla data in cui ha notificato per iscritto alle autorità pubbliche il progetto di licenziamento collettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE.

Or. en

Emendamento 97
Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le imprese in fase di ristrutturazione possono chiedere allo Stato membro interessato di presentare una domanda di contributo finanziario del FEG	1. Le imprese in fase di ristrutturazione possono chiedere allo Stato membro interessato di presentare una domanda di contributo finanziario del FEG

se sono soddisfatti i criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e se l'impresa intende offrire assistenza cofinanziata dal FEG ai membri della sua forza lavoro la cui espulsione dal lavoro sia imminente, in linea con l'articolo 6, primo comma, lettera c). L'impresa presenta tale richiesta entro due settimane dalla data in cui ha notificato per iscritto alle autorità pubbliche il progetto di licenziamento collettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE.	se sono soddisfatti i criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e se l'impresa intende offrire assistenza cofinanziata dal FEG ai membri della sua forza lavoro la cui espulsione dal lavoro sia imminente, in linea con l'articolo 6, primo comma, lettera c) ***e dopo aver consultato i rappresentanti dei lavoratori e averne ottenuto il sostegno scritto***. L'impresa presenta tale richiesta entro due settimane dalla data in cui ha notificato per iscritto alle autorità pubbliche il progetto di licenziamento collettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE.

Or. en

Emendamento 98
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le imprese in fase di ristrutturazione possono chiedere allo Stato membro interessato di presentare una domanda di contributo finanziario del FEG se sono soddisfatti i criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e se l'impresa intende offrire assistenza cofinanziata dal FEG ai membri della sua forza lavoro la cui espulsione dal lavoro sia imminente, in linea con l'articolo 6, primo comma, lettera c). L'impresa presenta tale richiesta entro ***due*** settimane dalla data in cui ha notificato per iscritto alle autorità pubbliche il progetto di licenziamento collettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE.	1. Le imprese in fase di ristrutturazione possono chiedere allo Stato membro interessato di presentare una domanda di contributo finanziario del FEG se sono soddisfatti i criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e se l'impresa intende offrire assistenza cofinanziata dal FEG ai membri della sua forza lavoro la cui espulsione dal lavoro sia imminente, in linea con l'articolo 6, primo comma, lettera c). L'impresa presenta tale richiesta entro ***tre*** settimane dalla data in cui ha notificato per iscritto alle autorità pubbliche il progetto di licenziamento collettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE.

Or. en

Emendamento 99
Sérgio Humberto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le imprese in fase di ristrutturazione possono chiedere allo Stato membro interessato di presentare una domanda di contributo finanziario del FEG se sono soddisfatti i criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e se l'impresa intende offrire assistenza cofinanziata dal FEG ai membri della sua forza lavoro la cui espulsione dal lavoro sia imminente, in linea con l'articolo 6, primo comma, lettera c). L'impresa presenta tale richiesta entro ***due*** settimane dalla data in cui ha notificato per iscritto alle autorità pubbliche il progetto di licenziamento collettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE.	1. Le imprese in fase di ristrutturazione possono chiedere allo Stato membro interessato di presentare una domanda di contributo finanziario del FEG se sono soddisfatti i criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e se l'impresa intende offrire assistenza cofinanziata dal FEG ai membri della sua forza lavoro la cui espulsione dal lavoro sia imminente, in linea con l'articolo 6, primo comma, lettera c). L'impresa presenta tale richiesta entro ***quattro*** settimane dalla data in cui ha notificato per iscritto alle autorità pubbliche il progetto di licenziamento collettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE.

Or. pt

Emendamento 100
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Tutti gli Stati membri designano uno sportello unico al quale le imprese possono indirizzare le richieste di cui al paragrafo 1 e pubblicano modelli e orientamenti in materia. Le informazioni raccolte mediante tali modelli	2. Tutti gli Stati membri designano uno sportello unico al quale le imprese possono indirizzare le richieste di cui al paragrafo 1 e pubblicano modelli ***standardizzati*** e orientamenti in materia. Le informazioni raccolte mediante tali

comprendono tutte le informazioni necessarie per una domanda di contributo finanziario del FEG come indicato di seguito.	modelli comprendono tutte le informazioni necessarie per una domanda di contributo finanziario del FEG come indicato di seguito ***al paragrafo 10***.

Or. en

Emendamento 101
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Su richiesta dell'impresa, lo Stato membro interessato le fornisce orientamenti durante l'intera procedura di domanda.	5. Su richiesta dell'impresa ***o dei rappresentanti dei lavoratori***, lo Stato membro interessato le fornisce orientamenti durante l'intera procedura di domanda.

Or. en

Emendamento 102
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Su richiesta dell'impresa, lo Stato membro interessato le fornisce orientamenti durante l'intera procedura di domanda.	5. Su richiesta dell'impresa ***o dei rappresentanti dei lavoratori***, lo Stato membro interessato le fornisce orientamenti durante l'intera procedura di domanda.

Or. en

Emendamento 103
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Su richiesta dell'impresa, lo Stato membro interessato le fornisce orientamenti durante l'intera procedura di domanda.	5. Su richiesta dell'impresa ***o dei rappresentanti dei lavoratori***, lo Stato membro interessato le fornisce orientamenti durante l'intera procedura di domanda.

Or. en

Emendamento 104
Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Su richiesta dell'impresa, lo Stato membro interessato le fornisce orientamenti durante l'intera procedura di domanda.	5. Su richiesta dell'impresa ***o del rappresentante dei lavoratori***, lo Stato membro interessato le fornisce orientamenti durante l'intera procedura di domanda.

Or. en

Emendamento 105
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Qualora la Commissione richieda ulteriori informazioni, lo Stato membro risponde entro ***15*** giorni lavorativi dalla data della richiesta. La Commissione proroga detto termine di 10 giorni lavorativi su richiesta dello Stato membro richiedente. Qualunque richiesta di proroga deve essere debitamente motivata.	8. Qualora la Commissione richieda ulteriori informazioni, lo Stato membro risponde entro ***10*** giorni lavorativi dalla data della richiesta. La Commissione proroga detto termine di 10 giorni lavorativi su richiesta dello Stato membro richiedente. Qualunque richiesta di proroga deve essere debitamente motivata.

Or. en

Emendamento 106
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non sia in grado di rispettare tale termine, la Commissione ne informa lo Stato membro richiedente entro la scadenza di tale termine e fissa una nuova data per il completamento della sua valutazione. Tale nuova data non deve superare i 20 giorni lavorativi dal termine di cui al primo comma.	Qualora non sia in grado di rispettare tale termine, la Commissione ne informa lo Stato membro richiedente entro la scadenza di tale termine***, spiegando i motivi del ritardo,*** e fissa una nuova data per il completamento della sua valutazione. Tale nuova data non deve superare i 20 giorni lavorativi dal termine di cui al primo comma.

Or. en

Emendamento 107
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non sia in grado di rispettare tale termine, la Commissione ***ne informa*** lo Stato membro richiedente entro la scadenza di tale termine e fissa una nuova data per il completamento della sua valutazione. Tale nuova data non deve superare i ***20*** giorni lavorativi dal termine di cui al primo comma.	Qualora non sia in grado di rispettare tale termine, la Commissione ***formula una dichiarazione motivata per informare*** lo Stato membro richiedente entro la scadenza di tale termine e fissa una nuova data per il completamento della sua valutazione. Tale nuova data non deve superare i ***15*** giorni lavorativi dal termine di cui al primo comma.

Or. en

Emendamento 108
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 10 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'identificazione ***dell'impresa interessata***;	a) l'identificazione ***delle imprese interessate, compresi i fornitori e gli utilizzatori a valle, se del caso***;

Or. en

Emendamento 109
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 10 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) se del caso, l'identificazione dei fornitori o dei produttori a valle interessati;

Or. en

Emendamento 110
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 10 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) una valutazione del numero di ***posti*** di lavoro ***interessati dall'espulsione*** a norma dell'articolo 6, primo comma lettera c);	b) una valutazione del numero di ***lavoratori interessati dall'imminente espulsione dal posto*** di lavoro ***inclusi i fornitori o i produttori a valle,*** a norma dell'articolo 6, primo comma lettera c);

Or. en

Emendamento 111
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 10 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) una ***breve*** descrizione delle circostanze che hanno portato ***alla ristrutturazione***;	c) una descrizione ***dettagliata*** delle circostanze che hanno portato ***ai licenziamenti collettivi***;

Or. en

Emendamento 112
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 10 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) se del caso, una giustificazione da parte dei fornitori e degli utilizzatori a valle che specifichi i legami diretti e causali con il processo di ristrutturazione e la misura in cui sono interessati;

Or. en

Emendamento 113
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 10 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la conferma che l'impresa ha rispettato e continua a rispettare gli obblighi giuridici o i contratti collettivi che disciplinano tali licenziamenti previsti e offre sostegno ai suoi lavoratori di conseguenza, e una descrizione delle procedure seguite dall'impresa per consultare i beneficiari interessati o i loro rappresentanti;	d) la conferma che l'impresa ha rispettato e continua a rispettare gli obblighi giuridici o i contratti collettivi che disciplinano tali licenziamenti previsti e offre sostegno ai suoi lavoratori di conseguenza, e una descrizione delle procedure seguite dall'impresa per consultare i beneficiari interessati o i loro rappresentanti ***e della loro partecipazione alla creazione del pacchetto coordinato***;

Or. en

Emendamento 114
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 10 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la conferma che l'impresa ha rispettato e continua a rispettare ***gli*** obblighi giuridici ***o*** i contratti collettivi che disciplinano tali licenziamenti previsti e offre sostegno ai suoi lavoratori di conseguenza***, e una descrizione delle procedure seguite dall'impresa per consultare i beneficiari interessati o i loro rappresentanti***;	d) la conferma che l'impresa ha rispettato e continua a rispettare ***i suoi*** obblighi giuridici***, in particolare per quanto riguarda l'articolo 2 della direttiva 98/59/CE, e*** i contratti collettivi che disciplinano tali licenziamenti previsti e offre sostegno ai suoi lavoratori di conseguenza;

Or. en

Emendamento 115
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 10 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la conferma che l'impresa ha rispettato e continua a rispettare gli obblighi giuridici o i contratti collettivi che disciplinano tali licenziamenti previsti e offre sostegno ai suoi lavoratori di conseguenza, e una descrizione delle procedure seguite dall'impresa per consultare i beneficiari interessati ***o*** i loro rappresentanti;	d) la conferma che l'impresa ha rispettato e continua a rispettare gli obblighi giuridici o i contratti collettivi che disciplinano tali licenziamenti previsti e offre sostegno ai suoi lavoratori di conseguenza, e una descrizione delle procedure seguite dall'impresa per consultare i beneficiari interessati ***e*** i loro rappresentanti;

Or. en

Emendamento 116
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 10 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) una descrizione delle procedure seguite dall'impresa per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali per quanto riguarda la presentazione di una domanda e l'elaborazione del pacchetto coordinato nonché delle autorità locali e regionali o eventualmente di altri portatori di interessi;

Or. en

Emendamento 117
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 10 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) una spiegazione della misura in cui si è tenuto conto delle raccomandazioni contenute nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni e, se del caso, del modo in cui il pacchetto coordinato integra le azioni finanziate da altri fondi dell'Unione o nazionali;

Or. en

Emendamento 118
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 10 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) una ripartizione stimata della composizione dei beneficiari interessati per genere, fascia di età e livello di istruzione, usata nel concepimento del pacchetto coordinato;	e) una ripartizione stimata della composizione dei beneficiari interessati per genere, fascia di età***, paese di origine, condizione di disabilità*** e livello di istruzione, usata nel concepimento del pacchetto coordinato;

Or. en

Emendamento 119
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 10 – lettera k bis (nuova) e k ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	k bis) la conferma scritta di tutti i rappresentanti dei lavoratori pertinenti presenti nell'impresa che sono stati consultati e confermati in merito a tale processo;
	k ter) il piano di transizione di cui all'articolo 7 bis (nuovo);

Or. en

Emendamento 120
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 10 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	k bis) una conferma scritta dei rappresentanti dei lavoratori interessati

dell'impresa, attestante che sono stati consultati e coinvolti nel processo.

Or. en

Emendamento 121
Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 10 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	k bis) la conferma scritta di tutti i rappresentanti dei lavoratori pertinenti presenti nell'impresa che sono stati consultati e confermati in merito a tale processo;

Or. en

Emendamento 122
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) ***all'articolo*** 11***, il paragrafo 1*** è ***sostituito dal seguente***:	(10) ***l'articolo*** 11 è ***così modificato***:

Or. en

Emendamento 123
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su iniziativa della Commissione, una percentuale non superiore all'1,5 % dell'importo annuo massimo del FEG può finanziare spese tecniche e amministrative necessarie per l'attuazione del FEG, quali le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, nonché di raccolta dati, inclusa quella relativa ai sistemi informatici istituzionali, attività di comunicazione e quelle che aumentano la visibilità del FEG come fondo o riguardo a progetti specifici, e altre misure di assistenza tecnica. Tali misure possono estendersi su periodi di programmazione successivi e precedenti.;	1. Su iniziativa della Commissione, una percentuale non superiore all'1,5 % dell'importo annuo massimo del FEG può finanziare spese tecniche e amministrative necessarie per l'attuazione del FEG, quali le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, nonché di raccolta dati, inclusa quella relativa ai sistemi informatici istituzionali, attività di comunicazione e quelle che aumentano la visibilità del FEG come fondo o riguardo a progetti specifici, e altre misure di assistenza tecnica. Tali misure possono estendersi su periodi di programmazione successivi e precedenti.; ***Dovrebbero essere disponibili finanziamenti specifici per gli Stati membri che storicamente non hanno presentato domanda al FEG o che lo hanno fatto raramente.";***

Or. en

Emendamento 124
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) All'articolo 11 il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
	"4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la trasmissione di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzo, la sorveglianza e la valutazione del FEG nonché attività mirate di sensibilizzazione per gli Stati membri che storicamente non ricorrono o

	ricorrono poco al FEG. La Commissione fornisce inoltre alle parti sociali a livello di Unione e nazionale informazioni e orientamenti chiari sull'utilizzo del FEG. Può rientrare tra le misure di orientamento anche la creazione di task force in caso di forte deterioramento della situazione economica in uno Stato membro."

Or. en

Emendamento 125
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 8 o dell'articolo 8 bis e tenuto conto in particolare del numero di beneficiari interessati, delle misure proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e determina l'importo del contributo finanziario del FEG che è eventualmente possibile concedere nei limiti delle risorse disponibili.	1. Sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 8 o dell'articolo 8 bis e tenuto conto in particolare del numero di beneficiari interessati, delle misure proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e determina l'importo del contributo finanziario del FEG che è eventualmente possibile concedere nei limiti delle risorse disponibili. ***è inserito il paragrafo seguente: "La decisione di attuazione comprende una valutazione sintetica dell'adeguatezza del processo di consultazione e delle misure di formazione proposte."***

Or. en

Emendamento 126
Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Tale decisione di attuazione comprende una valutazione sintetica dell'adeguatezza dei piani di transizione, del processo di consultazione e delle misure di formazione proposte.

Or. en

Emendamento 127
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 13 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2bis. Il tasso di cofinanziamento delle spese sostenute dallo Stato membro per i beneficiari di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), in relazione alle misure di cui all'articolo 7***, paragrafo 6,*** è pari al 100 %.	2bis. Il tasso di cofinanziamento delle spese sostenute dallo Stato membro per i beneficiari di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), in relazione alle misure di cui all'articolo 7 è pari al 100 %.

Or. en

Emendamento 128
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) all'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:
	"2 ter. Tale decisione di attuazione comprende una valutazione dell'adeguatezza dei piani di transizione, del processo di consultazione e delle misure di formazione proposte."

Or. en

Emendamento 129
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) all'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:
	"4 bis. Almeno il 40 % dell'importo annuo massimo del FEG è riservato alle domande concernenti la cessazione dell'attività dei lavoratori espulsi dal lavoro o dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) e c).";

Or. en

Emendamento 130
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Articolo 15	
Procedura ed esecuzione del bilancio	
1. Per fare in modo che l'assistenza sia fornita appena possibile ai beneficiari ammissibili, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di mobilitazione del FEG a norma dei paragrafi 2 o 3.	
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la sua proposta di decisione di mobilitazione del FEG qualora abbia ricevuto una domanda di sostegno del FEG e sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:	
a) a seguito di una domanda o di informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione determina che è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4;	
b) la Commissione è stata informata della cessazione di attività da cui deriva la perdita di posti di lavoro per oltre 1 000 lavoratori;	
c) la Commissione è stata informata di eventi di ristrutturazione su vasta scala che comportano un'imminente espulsione dal lavoro per oltre 1 000 lavoratori.	
3. Entro la fine di febbraio di ogni anno la Commissione può chiedere la mobilitazione integrale dell'importo annuo massimo del FEG. La proposta della Commissione comprende gli elementi seguenti, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri:	
i) il numero di domande potenziali di ciascuno Stato membro interessato;	
ii) i settori di attività interessati;	
iii) il numero stimato di imprese che	

potrebbero chiedere agli Stati membri di presentare domanda di assistenza del FEG;

iv) il numero stimato di lavoratori espulsi dal lavoro o a rischio di espulsione imminente.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di mobilitazione del FEG, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno dell'importo annuo massimo verso le pertinenti linee di bilancio.

Qualora l'importo annuo massimo non sia stato mobilitato a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione chiede la mobilitazione del FEG per ciascuna domanda ricevuta. La proposta di decisione della Commissione relativa alla mobilitazione del FEG per ciascuna domanda comprende la valutazione realizzata conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, o all'articolo 8 bis, paragrafo 9, accompagnata da una sintesi delle informazioni su cui si basa tale valutazione e dai motivi che giustificano gli importi proposti. Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di mobilitazione del FEG, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le pertinenti linee di bilancio.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2 ogni anno entro la fine di dicembre.

5. La decisione di mobilitazione del FEG è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Gli storni di bilancio relativi al FEG sono effettuati conformemente all'articolo 31 del regolamento finanziario.

6. Se ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per concedere un contributo finanziario del FEG a norma

dell'articolo 4, la Commissione adotta una decisione di concessione di un contributo finanziario. Tale decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento finanziario.

7. Quando l'importo annuo massimo è stato mobilitato a norma del paragrafo 3, primo comma, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio immediatamente dopo l'adozione di ciascuna decisione di concessione di un contributo finanziario.";

Or. en

Emendamento 131
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per concedere un contributo finanziario del FEG a norma dell'articolo 4, la Commissione adotta una decisione di concessione di un contributo finanziario. Tale decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento finanziario.	6. Se ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per concedere un contributo finanziario del FEG a norma dell'articolo 4, la Commissione adotta una decisione di concessione di un contributo finanziario. ***Prima di adottare tale decisione, la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio la motivazione di una valutazione positiva a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, o dell'articolo 8 bis, paragrafo 9.*** Tale decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 132
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Quando l'importo annuo massimo è stato mobilitato a norma del paragrafo 3, primo comma, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio immediatamente dopo l'adozione di ciascuna decisione di concessione di un contributo finanziario.	7. Quando l'importo annuo massimo è stato mobilitato a norma del paragrafo 3, primo comma, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio immediatamente dopo l'adozione di ciascuna decisione di concessione di un contributo finanziario. ***Il Parlamento europeo e il Consiglio possono revocare in qualsiasi momento la decisione relativa alla mobilitazione integrale dell'importo annuo massimo per il FEG. In tali circostanze, la mobilitazione del FEG si baserà su ciascuna domanda ricevuta."***

Or. en

Emendamento 133
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Articolo 16	
Insufficienza di fondi	
Se i residui stanziamenti di impegno disponibili nel FEG non sono sufficienti a coprire l'importo dell'assistenza necessario per un contributo finanziario, la Commissione può rinviare l'adozione della decisione di concessione di un	

contributo finanziario fino a quando gli stanziamenti di impegno non siano disponibili nell'anno successivo. Il massimale annuo di bilancio del FEG è rispettato in ogni circostanza.";

Or. en

Emendamento 134
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Entro una settimana dal ricevimento del prefinanziamento della Commissione, lo Stato membro interessato mette a disposizione dell'impresa interessata la parte del prefinanziamento relativa al pacchetto coordinato di misure attuato dall'impresa. Lo Stato membro trattiene la parte del prefinanziamento relativa alle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 5.;	6. Entro una settimana dal ricevimento del prefinanziamento della Commissione, lo Stato membro interessato mette a disposizione dell'impresa interessata la parte del prefinanziamento relativa al pacchetto coordinato di misure attuato dall'impresa. Lo Stato membro trattiene la parte del prefinanziamento relativa alle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 5.; ***i rappresentanti dei lavoratori devono essere informati in tutte le fasi del trasferimento di fondi all'impresa e devono poter controllare e porre il veto a qualsiasi utilizzo dei fondi che non promuova efficacemente gli interessi dei lavoratori interessati;***

Or. en

Emendamento 135
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel caso in cui un'impresa attui un contributo finanziario del FEG per i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente, l'impresa fornisce allo Stato membro interessato, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del periodo di attuazione, tutte le informazioni rilevanti di cui al paragrafo 1.	3. Nel caso in cui un'impresa attui un contributo finanziario del FEG per i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente, l'impresa fornisce allo Stato membro interessato, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del periodo di attuazione, tutte le informazioni rilevanti di cui al paragrafo 1. ***L'impresa, se necessario con l'assistenza dello Stato membro, fornisce anche le seguenti informazioni:***
	a) percentuale di beneficiari del FEG che rimangono occupati all'interno dell'impresa e descrizione sintetica delle modifiche apportate al loro ruolo sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione;
	b) percentuale di beneficiari del FEG che non sono più alle dipendenze dell'impresa e percentuale di coloro che hanno iniziato una nuova attività lavorativa subordinata o autonoma sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione;
	c) percentuale di beneficiari del FEG che hanno ottenuto una qualifica entro sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione;

Or. en

Emendamento 136
Sérgio Humberto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) all'articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente:

2 bis. Gli Stati membri prevedono specifiche misure di semplificazione amministrativa, anche mediante moduli semplificati, punti di contatto locali e sostegno tecnico per le MPMI in fase di ristrutturazione che richiedono assistenza ai sensi del presente regolamento.

Or. pt

Emendamento 137
Sérgio Humberto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'indagine presso i beneficiari è avviata durante il sesto mese successivo alla fine di ciascun periodo di attuazione. L'indagine presso i beneficiari è aperta alla partecipazione per almeno quattro settimane. Gli Stati membri distribuiscono l'indagine presso i beneficiari ai beneficiari, inviano almeno un sollecito e informano la Commissione della distribuzione e del sollecito. Nei casi di assistenza fornita da un'impresa ai beneficiari a norma dell'articolo 6, primo comma, lettera c), tale impresa è responsabile della distribuzione dell'indagine preparata dalla Commissione tra i lavoratori che hanno partecipato alle misure. Le risposte all'indagine presso i beneficiari sono raccolte e analizzate dalla Commissione per essere utilizzate in future valutazioni.	4. L'indagine presso i beneficiari è avviata durante il sesto mese successivo alla fine di ciascun periodo di attuazione. L'indagine presso i beneficiari è aperta alla partecipazione per almeno quattro settimane. Gli Stati membri distribuiscono l'indagine presso i beneficiari ai beneficiari, inviano almeno un sollecito e informano la Commissione della distribuzione e del sollecito. Nei casi di assistenza fornita da un'impresa ai beneficiari a norma dell'articolo 6, primo comma, lettera c), tale impresa è responsabile della distribuzione dell'indagine preparata dalla Commissione tra i lavoratori che hanno partecipato alle misure. Le risposte all'indagine presso i beneficiari sono raccolte e analizzate dalla Commissione per essere utilizzate in future valutazioni. ***I risultati aggregati delle indagini sono presentati al Parlamento europeo e agli Stati membri e utilizzati per migliorare i programmi di riqualificazione e reintegrazione a livello nazionale ed europeo.***

Or. pt

Emendamento 138
Marie-Pierre Vedrenne, Valérie Devaux, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'indagine presso i beneficiari è avviata durante il sesto mese successivo alla fine di ciascun periodo di attuazione. L'indagine presso i beneficiari è aperta alla partecipazione per almeno quattro settimane. Gli Stati membri distribuiscono l'indagine presso i beneficiari ai beneficiari, inviano almeno un sollecito e informano la Commissione della distribuzione e del sollecito. Nei casi di assistenza fornita da un'impresa ai beneficiari a norma dell'articolo 6, primo comma, lettera c), tale impresa è responsabile della distribuzione dell'indagine preparata dalla Commissione tra i lavoratori che hanno partecipato alle misure. Le risposte all'indagine presso i beneficiari sono raccolte e analizzate dalla Commissione per essere utilizzate in future valutazioni.	4. L'indagine presso i beneficiari è avviata durante il sesto mese successivo alla fine di ciascun periodo di attuazione. L'indagine presso i beneficiari è aperta alla partecipazione per almeno quattro settimane. Gli Stati membri distribuiscono l'indagine presso i beneficiari ai beneficiari, inviano almeno un sollecito e informano la Commissione della distribuzione e del sollecito. Nei casi di assistenza fornita da un'impresa ai beneficiari a norma dell'articolo 6, primo comma, lettera c), tale impresa è responsabile della distribuzione dell'indagine preparata dalla Commissione tra i lavoratori che hanno partecipato alle misure***, inviando almeno un sollecito e informando lo Stato membro della distribuzione e del sollecito***. Le risposte all'indagine presso i beneficiari sono raccolte e analizzate dalla Commissione per essere utilizzate in future valutazioni.

Or. en

Emendamento 139
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'indagine presso i beneficiari è avviata durante il sesto mese successivo alla fine di ciascun periodo di attuazione. L'indagine presso i beneficiari è aperta alla partecipazione per almeno quattro settimane. Gli Stati membri distribuiscono l'indagine presso i beneficiari ai beneficiari, inviano almeno un sollecito e informano la Commissione della distribuzione e del sollecito. Nei casi di assistenza fornita da un'impresa ai beneficiari a norma dell'articolo 6, primo comma, lettera c), tale impresa è responsabile della distribuzione dell'indagine preparata dalla Commissione tra i lavoratori che hanno partecipato alle misure. Le risposte all'indagine presso i beneficiari sono raccolte e analizzate dalla Commissione per essere utilizzate in future valutazioni.	4. L'indagine presso i beneficiari è avviata durante il sesto mese successivo alla fine di ciascun periodo di attuazione. L'indagine presso i beneficiari è aperta alla partecipazione per almeno quattro settimane. Gli Stati membri distribuiscono l'indagine presso i beneficiari ai beneficiari, inviano almeno un sollecito e informano la Commissione della distribuzione e del sollecito. Nei casi di assistenza fornita da un'impresa ai beneficiari a norma dell'articolo 6, primo comma, lettera c), tale impresa è responsabile della distribuzione dell'indagine preparata dalla Commissione tra i lavoratori ***e i loro rappresentanti*** che hanno partecipato alle misure. Le risposte all'indagine presso i beneficiari sono raccolte e analizzate dalla Commissione per essere utilizzate in future valutazioni.

Or. en

Emendamento 140
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 23 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	all'articolo 23 è aggiunto un nuovo paragrafo 6 bis:
	6 bis. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 7 bis che stabilisce principi di informativa per i piani di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, tenendo conto del parere tecnico dell'EFRAG. Tali principi sono proporzionati alle dimensioni e al tipo di società. La Commissione dedicherà

risorse e istituirà un helpdesk unico per aiutare gli Stati membri e le imprese, in particolare le PMI, nell'attuazione degli orientamenti nelle procedure di domanda.

Or. en

Emendamento 141
Estelle Ceulemans, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Idoia Mendia, Marc Angel, Marianne Vind, Romana Jerković

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo) Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 23 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	all'articolo 23 è aggiunto un nuovo paragrafo 6 bis:
	6 bis. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 7 bis che stabilisce principi di informativa per i piani di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, tenendo conto del parere tecnico dell'EFRAG. Tali principi sono proporzionati alle dimensioni e al tipo di società.

Or. en

Emendamento 142
Villy Søvndal
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 23 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	all'articolo 23 è aggiunto un nuovo paragrafo 6 bis:
	6 bis. La Commissione adotta un atto

	delegato conformemente all'articolo 7 bis che stabilisce principi di informativa per i piani di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, tenendo conto del parere tecnico dell'EFRAG. Tali principi sono proporzionati alle dimensioni e al tipo di società.

Or. en

Emendamento 143
Rudi Kennes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 28 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) è inserito il nuovo articolo seguente:	***soppresso***
"Articolo 28 bis	
Misure transitorie	
In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, la Commissione può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di mobilitazione della parte restante dell'importo annuo massimo del FEG per il 2025, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 15, a decorrere dal... [data di entrata in vigore del presente regolamento].".	

Or. en